

Causa C-237/21

Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

13 aprile 2021

Giudice del rinvio:

Oberlandesgericht München (Germania)

Data della decisione di rinvio:

9 aprile 2021

Imputato:

S.M.

Ricorrente:

Generalstaatsanwaltschaft München

Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco, Germania)

(OMISSIS)

C-237/21 – 1

(OMISSIS)

Nella causa in materia di estradizione concernente

S. M. (nato M.),

(OMISSIS)

per corruzione passiva

la Prima Sezione Penale dell’Oberlandesgericht München (Tribunale superiore del Land di Monaco) – (OMISSIS) in data 9 aprile 2021 ha emesso la seguente

Ordinanza

1. Alla Corte di giustizia dell'Unione europea è sottoposta la seguente questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo: il «TFUE»):

Se i principi enunciati nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 13 novembre 2018, nella causa Raugevicius, C-247/17 (ECLI:EU:C:2018:898), sull'applicazione degli articoli 18 e 21 TFUE, impongano di respingere una domanda di estradizione di un cittadino dell'Unione presentata da un paese terzo ai fini dell'esecuzione di una pena, sulla base della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, anche nel caso in cui lo Stato membro richiesto sia obbligato ad estradare il cittadino dell'Unione ai sensi di tale Convenzione in base al diritto internazionale pattizio, poiché tale Stato ha definito il termine «cittadini» come riferito solo ai propri cittadini e non anche ad altri cittadini dell'Unione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione.

2. Il procedimento di estradizione è sospeso fino alla decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla questione pregiudiziale. **[Or. 2]**

Motivazione:

I.

Il 5 novembre 2020, le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno chiesto alla Repubblica federale di Germania l'estradizione dell'imputato ai fini dell'esecuzione della pena detentiva di sei mesi, comminata per corruzione passiva con sentenza del tribunale municipale di Bosanska Krupa (Bosnia-Erzegovina) del 24 marzo 2017, notificata con il numero 18 0 K 031029 16 K.

L'imputato è un cittadino serbo, bosniaco-erzegovino e croato. Da metà del 2017 vive con sua moglie in Germania, dove lavora come corriere regionale dal 22 maggio 2020. Si trova in libertà dopo essere stato tenuto in custodia cautelare a fini estradizionali.

Le autorità croate sono state informate in via precauzionale della domanda delle autorità della Bosnia-Erzegovina, alla quale non hanno reagito.

La Generalstaatsanwaltschaft München (Procura generale di Monaco, Germania; in prosieguo: la «procura generale») ha chiesto che [la domanda di] estradizione dell'imputato fosse dichiarata inammissibile, rinviando alla sentenza Raugevicius della Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: la «Corte di giustizia»).

II.

- 1.

Secondo la presente Sezione, la domanda presentata della procura generale ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del Gesetz über die internationale Rechtshilfe in Strafsachen (legge tedesca sulla cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale; in prosieguo: l'«IRG») è ammissibile (OMISSIS) [segue una maggiore elaborazione]. **[Or. 3]**

2.

La fondatezza della domanda dipende dalla questione, esposta nel dispositivo dell'ordinanza, se gli articoli 18 e 21 [TFUE] debbano essere interpretati nel senso che prescrivono il rigetto della domanda di estradizione di un cittadino dell'Unione anche quando lo Stato richiesto è obbligato ad estradarlo ai sensi di un trattato internazionale.

Tale questione non ha trovato risposta nella decisione della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, nella causa Raugevicius, C-247/17 (ECLI:EU:C:2018:898), in quanto – come sarà spiegato più dettagliatamente al punto II.2.b) – la Repubblica di Finlandia era legittimata, in base al diritto internazionale pattizio, a negare alla Federazione russa l'extradizione del cittadino lituano, mentre nel caso di specie la Repubblica federale di Germania è obbligata nei confronti della Bosnia-Erzegovina ad estradare il cittadino croato in base al diritto internazionale pattizio.

In particolare:

a)

Ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione europea di estradizione, del 13 dicembre 1957 (in prosieguo: la «Convenzione europea di estradizione»), la Repubblica federale di Germania è obbligata nei confronti della Bosnia-Erzegovina, in base al diritto internazionale pattizio, ad estradare l'imputato ai fini dell'esecuzione della pena detentiva inflitta dal tribunale municipale di Bosanska Krupa.

aa)

L'extradizione dell'imputato è disciplinata dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, ratificata dalla Repubblica federale di Germania il 2 dicembre 1976 e dalla Bosnia-Erzegovina il 25 aprile 2005.

Ai sensi dell'articolo 1 di tale Convenzione, le parti contraenti sono tenute ad estradare reciprocamente gli individui ricercati per l'esecuzione di una pena dalle autorità giudiziarie della parte richiedente, purché siano soddisfatte le rilevanti condizioni stabilite dalla Convenzione e non sia prevista un'eccezione da una delle altre disposizioni della Convenzione (OMISSIS) [dottrina] [v. anche ordinanza del Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale, Germania) del 31 marzo 1987, 2 BvM 2/86, juris, punto 34; nonché gli articoli 26 e seguenti della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 23 maggio 1969].

bb)

Nel caso di specie sussistono i presupposti prescritti dalla Convenzione per un obbligo di estradizione. **[Or. 4]**

Il reato in questione è passibile di estradizione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, prima frase, della Convenzione europea di estradizione. La condotta dell'imputato, quale accertata dal tribunale municipale di Bosanska Krupa, sarebbe punibile anche dal diritto tedesco, ai sensi dell'articolo 332, paragrafo 1, prima frase, del Strafgesetzbuch (codice penale) tedesco, con la pena massima di reclusione di cinque anni. L'entità della sanzione inflitta è superiore alla durata di quattro mesi, prevista dall'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, della Convenzione europea di estradizione.

Non sussistono ostacoli all'extradizione, quali previsti dagli articoli da 3 a 11 della Convenzione europea di estradizione. La Bosnia-Erzegovina ha trasmesso tutti i documenti di estradizione richiesti dall'articolo 12 di detta Convenzione.

L'extradizione dell'imputato e gli atti su cui essa si basa rispetterebbero le norme minime di diritto internazionale pattizio vincolanti per la Repubblica federale di Germania ai sensi dell'articolo 25 del Grundgesetz (Costituzione tedesca; in prosieguo: il «Grundgesetz») e non violerebbero né i principi costituzionali irrinunciabili, né il grado minimo di tutela dei diritti fondamentali [v. Bundesverfassungsgericht (Corte costituzionale federale), ordinanza del 26 febbraio 2018, 2 BvR 107/18, juris; e provvedimento provvisorio del 26 gennaio 1982, 2 BvR 856/81].

b)

Tuttavia, occorre chiarire se gli articoli 18 e 21 TFUE ostino all'extradizione dell'imputato croato verso la Bosnia-Erzegovina, nonostante l'obbligo di estradizione previsto dal diritto internazionale pattizio, poiché la Repubblica federale di Germania non estraderebbe un cittadino tedesco conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della Convenzione europea di estradizione.

(1)

Prima facie, tale questione sembra aver trovato risposta nella sentenza della Corte di giustizia nella causa Raugevicius, C-247/17 (ECLI:EU:C:2018:898). La Corte ha risposto alla questione pregiudiziale sottoposta dalla Corte suprema finlandese come segue:

«Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni proposte dichiarando che gli articoli 18 e 21 TFUE devono essere interpretati nel senso che, in presenza di una domanda, presentata da un paese terzo, di estradizione di un cittadino dell'Unione che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione, la quale sia finalizzata non all'esercizio dell'azione penale, bensì all'esecuzione di una pena detentiva,

lo Stato membro richiesto, il cui diritto nazionale vieti l'extradizione dei propri cittadini al di fuori dell'Unione ai fini dell'esecuzione di una pena e preveda la possibilità che una siffatta pena irrogata all'estero sia scontata nel suo territorio, è tenuto a garantire a tale cittadino dell'Unione, purché sia residente in modo permanente nel suo territorio, un trattamento identico a quello accordato ai propri cittadini in materia di estradizione».

Ad un esame più attento, tuttavia, risulta che la Repubblica di Finlandia ha potuto rifiutare l'extradizione di quel cittadino dell'Unione senza violare un obbligo di diritto internazionale pattizio nei confronti della Federazione russa. Infatti, nella sua dichiarazione di adesione del 12 maggio 1971, la Repubblica di Finlandia ha definito il termine «cittadini», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione europea di estradizione, come comprendente tutti i «cittadini della Finlandia, della Danimarca, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia, nonché gli stranieri domiciliati in tali Stati». [Or. 5]

Un'analogia situazione di diritto internazionale pattizio era anche alla base delle decisioni della Corte di giustizia nelle cause Petruhhin, C-182/15 (EU:C:2016:630), Piscioti, C-191/16 (ECLI:EU:C:2018:222), e BY, C-398/19 (ECLI:EU:C:2020:1032), che riguardavano l'extradizione ai fini dell'esercizio dell'azione penale. In quei casi, sia l'articolo 65 dell'Accordo del 3 febbraio 1993 tra la Repubblica di Lettonia e la Federazione russa sull'assistenza giudiziaria e sui rapporti giudiziari in materia civile, familiare e penale, sia l'articolo 10 dell'Accordo sull'extradizione tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America, del 25 giugno 2003 (GU 2003, L 181, pag. 27), sia l'articolo 17 della Convenzione europea di estradizione lasciavano allo Stato richiesto la decisione in quale dei vari Stati richiedenti l'imputato sarebbe stato estradato. Un'extradizione verso lo Stato d'origine del cittadino dell'Unione imputato sarebbe stata quindi possibile in tutti i casi decisi dalla Corte di giustizia, senza che gli Stati membri richiesti violassero in tal modo i loro obblighi derivanti da trattati internazionali nei confronti degli Stati terzi interessati.

(2)

Nel caso di specie, la situazione di diritto internazionale pattizio è diversa.

Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, il 3 ottobre 1976, la Repubblica federale di Germania ha fatto la seguente dichiarazione riguardo all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione europea di estradizione:

«L'extradizione di tedeschi dalla Repubblica federale di Germania all'estero non è ammissibile in base all'articolo 16, paragrafo 2, prima frase, del Grundgesetz della Repubblica federale di Germania e deve quindi essere negata in ogni caso. Il termine "cittadini" di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione europea di estradizione comprende tutti i tedeschi ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, del Grundgesetz della Repubblica federale di Germania».

Gli articoli 16, paragrafo 2, prima frase, e l'articolo 116, paragrafo 1, del Grundgesetz dispongono quanto segue:

Articolo 16, paragrafo 2, prima frase, del Grundgesetz

Nessun tedesco può essere estradato all'estero.

Articolo 116, paragrafo 1, del Grundgesetz

Salvo diverse disposizioni di legge, è considerato tedesco ai sensi del presente Grundgesetz chiunque possieda la cittadinanza tedesca o sia stato accolto come rifugiato o sfollato di origine tedesca o come suo coniuge o discendente nel territorio del Reich tedesco quale era al 31 dicembre 1937.

Non c'è nessun'altra disposizione di legge per quanto riguarda l'estradizione di persone ai fini dell'esecuzione di una pena. L'articolo 2, paragrafi 1 e 3, dell'IRG, applicabile in materia, così prevede:

- (1) *Lo straniero che è perseguito o è stato condannato in uno Stato straniero per un reato ivi punibile può, su richiesta di un'autorità competente [Or. 6], essere estradato verso tale Stato ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena inflitta per tale reato o di un'altra sanzione.*
- (2) (...)
- (3) *Ai sensi della presente legge sono stranieri coloro che non sono tedeschi ai sensi dell'articolo 116, paragrafo 1, del Grundgesetz.*

La Bosnia-Erzegovina non ha formulato alcuna riserva o dichiarazione relativamente alla Convenzione europea di estradizione.

(3)

Occorre pertanto chiarire se la giurisprudenza della Corte di giustizia sugli articoli 18 e 21 TFUE, quale espressa nella causa Raugevicius, sia applicabile anche nel caso di specie.

(a)

Nella sua giurisprudenza la Corte di giustizia ha statuito che la disparità di trattamento consistente nel consentire l'estradizione di un cittadino dell'Unione avente la cittadinanza di uno Stato membro diverso dallo Stato membro richiesto, rispetto a un cittadino dello Stato membro richiesto, si traduce in una restrizione del diritto di cui all'articolo 21 TFUE (v. sentenze della Corte di giustizia del 13 novembre 2018, Raugevicius, C-247/17, ECLI:EU:C:2018:898, punto 30; del 17 dicembre 2020, BY, C-398/19, ECLI:EU:C:2020:1032, punto 40; del 10 aprile 2018, Piscioti, C-191/16, EU:C:2018:222, punto 45; e del 6 settembre 2016, Petruhhin, C-182/15, EU:C:2016:630, punto 33).

Una restrizione siffatta potrebbe essere giustificata solo se basata su considerazioni oggettive e se proporzionata all'obiettivo legittimamente perseguito dalla normativa nazionale (Corte di giustizia, sentenze citate Raugevicius, C-247/17, punto 31; BY, C-398/19, punto 41; Piscioti, C-191/16, punto 46; e Petruhhin, C-182/15, punto 34).

La Corte di giustizia ha ammesso che l'obiettivo di evitare il rischio di impunità delle persone che hanno commesso un reato deve essere considerato legittimo e consente in linea di principio di giustificare una misura restrittiva quale l'estradizione (Corte di giustizia, sentenze citate Raugevicius, C-247/17, punti 32 e seguenti; BY, C-398/19, punto 42; Piscioti, C-191/16, punto 47; e Petruhhin, C-182/15, punto 37).

Tuttavia, la misura potrebbe risultare giustificata sulla base di considerazioni oggettive solo a condizione che risulti necessaria ai fini della tutela degli interessi che essa mira a garantire e nei limiti in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti mediante misure meno restrittive (Corte di giustizia, sentenze citate Raugevicius, C-247/17, punto 32; [Or. 7] BY, C-398/19, punto 42; Piscioti, C-191/16, punto 48; e Petruhhin, C-182/15, punti 38 e 41).

(b)

La questione se tra le misure meno restrittive in tal senso rientrino anche condotte con cui uno Stato membro violerebbe i suoi obblighi di diritto internazionale pattizio non rilevava nelle citate decisioni della Corte di giustizia, poiché il rifiuto di estradizione verso lo Stato terzo da parte degli Stati membri interessati era ammissibile in base ai trattati internazionali. La Corte di giustizia non si è (quindi) pronunciata su tale questione.

Tuttavia, nelle sue conclusioni nella causa Raugevicius, l'avvocato generale competente si è fondato sul fatto che «avvalendosi della facoltà offerta dall'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), della medesima Convenzione, la Repubblica di Finlandia ha scelto di definire, in una dichiarazione, il termine "cittadini", ai sensi di detta Convenzione, come designante "i cittadini della Finlandia, della Danimarca, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia, nonché gli stranieri domiciliati in tali Stati"» (conclusioni dell'avvocato generale Bot del 25 luglio 2018, ECLI:EU:C:2018:616, paragrafo 85). Egli ha aggiunto che «[n]el caso di specie, tale volontà livellatrice rispetto alla protezione contro l'estradizione espressa dalla Repubblica di Finlandia nella citata dichiarazione non può, con riguardo ad un cittadino dell'Unione come il sig. Raugevicius, restare lettera morta. Gli articoli 18 e 21 TFUE impongono alla Repubblica di Finlandia di darle pieno effetto» (paragrafo 86).

Alla luce di quanto precede, tenendo conto di tutte le circostanze di fatto e di diritto, occorre chiarire se i principi enunciati dalla Corte di giustizia nella causa Raugevicius debbano essere applicati anche al caso di specie e se gli articoli 18 e 21 TFUE debbano essere interpretati in modo tale che l'estradizione dell'imputato

verso la Bosnia-Erzegovina debba essere dichiarata inammissibile, nonostante il contrastante obbligo di diritto internazionale pattizio di cui all'articolo 1 della Convenzione europea di estradizione.

(4)

Anche se la presente Sezione non lo ritiene rilevante ai fini della decisione sulla questione pregiudiziale, si sottolinea, relativamente a quanto statuito dalla Corte di giustizia al punto 42 della sentenza Raugevicius, al fine di presentare il quadro giuridico nazionale completo, che un'esecuzione della pena detentiva inflitta dal tribunale municipale di Bosanska Krupa sarebbe in linea di principio possibile nella Repubblica federale di Germania. Poiché l'imputato si trova già sul territorio tedesco, non è applicabile la Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, del 21 marzo 1983, ratificata sia dalla Repubblica federale di Germania che dalla Bosnia-Erzegovina (OMISSIS) [lavori preparatori, dottrina e giurisprudenza]. L'esecuzione della sentenza emessa in Bosnia-Erzegovina è quindi disciplinata dagli articoli 48 e seguenti dell'IRG e, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e d), della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate, non richiede né la cittadinanza tedesca, né il consenso dell'imputato (OMISSIS) [lavori preparatori]. **[Or. 8]**

Tuttavia, ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, prima frase, dell'IRG, si può procedere con l'esecuzione solo se e nei limiti in cui lo Stato che ha emesso la sentenza di condanna vi acconsente (OMISSIS) [dottrina]. Così non è – almeno per ora – nel caso di specie, poiché le autorità della Bosnia-Erzegovina hanno chiesto l'estradizione dell'imputato e non la presa in carico dell'esecuzione.

(OMISSIS)